



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'appello di Catania– sezione Lavoro e Previdenza – composta dai Sigg. Magistrati:

dott.ssa Maria Clara Sali	Presidente rel.
dott.ssa Valeria Distefano	Consigliere
dott. Enrico Rao	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella controversia di previdenza iscritta al n. 700/2017 R.G.A.C.L. promossa da

I.N.P.S. – in persona del Presidente pro tempore, C.F. 80078750587, anche in qualità di mandatario con rappresentanza della **S.C.C.I. s.p.a.**, elett. dom. in Catania presso l'Ufficio legale della sede provinciale, rappr. e difeso dall'avv. Ivano Marcedone per procura generale alle liti , in atti

APPELLANTE

CONTRO

MICONI RICCARDO, C.F.MCNRCR66E09I754N, rappresentato e difeso dall'Avv. G. Cappello del foro di Siracusa, elettivamente domiciliato in Catania presso lo studio dell'Avv. S. Garofalo, giusta procura in atti

APPELLATO

OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.

All'udienza del 22.1.2019 i procuratori delle parti discutevano oralmente la causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 25.8.2017 l'ente Inps impugnava la



sentenza n. 162/2017 del giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa, il quale annullava l'avviso di addebito n. 59820120001695321, afferente contributi a percentuale – gestione artigiani - anno 2006.

Riteneva il primo giudice che la definizione della lite fiscale ai sensi dell'art. 39 comma 12, del D.L. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011, non riguardava i contributi previdenziali, né poteva ritenersi che il contribuente avesse inteso accettare la base imponibile accertata induttivamente dall'Agenzia delle Entrate. Né l'Inps aveva fornito la prova puntuale del maggior reddito, non avendo poteri di accertamento. Non restava pertanto che concludere che l'avviso di addebito poggiava su una base imponibile non riconosciuta, contestata e non dimostrata, pretesa a cui lo Stato aveva rinunciato, a fronte della definizione concordata della lite fiscale all'esito di un procedimento che escludeva alle parti di pervenire, nell'unica sede possibile, alla verifica della fondatezza dell'accertamento fiscale. Non avendo il giudice del lavoro poteri di accertamento e non avendo l'ente fornito una prova in grado di superare le contestazioni del contribuente, non poteva dirsi accertata intangibilmente la maggior base imponibile.

Appellava la pronuncia l'ente soccombente, insistendo nel rigetto dell'opposizione. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado.

L'appellato instava per il rigetto del gravame. Vinte le spese.

Acquisito il fascicolo di primo grado e concesso termine per note, all'udienza del 22.1.2019 la causa, previa discussione orale, veniva decisa come da separato dispositivo letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico articolato motivo l'appellante assume che il Tribunale ha erroneamente interpretato ed applicato sia le regole sul riparto dell'onere della prova, sia gli articoli 1 del decreto legislativo n. 462/97, 39 del D.L. 98/2011, nonché 38 e 41 bis del d.p.r. 600/73, dalle quali disposizioni si



ricavava innanzitutto che oggetto di definizione era la sola lite fiscale e non anche l'accertamento fiscale e che le liti concernenti i contributi previdenziali non erano oggetto di definizione. Di conseguenza la definizione della lite fiscale non toglieva efficacia all'accertamento. Il contribuente avrebbe dovuto semmai ottenere una sentenza favorevole che eliminasse l'atto impugnato e per sua scelta ciò non era avvenuto, avendo aderito alla definizione agevolata.

Inoltre, l'appellato non avrebbe in alcun modo contestato la fondatezza dell'accertamento compiuto dall'Agenzia delle Entrate, essendosi limitato a sostenere che l'avviso di accertamento doveva ritenersi "travolto" dalla definizione della lite fiscale, sicchè alcun onere della prova poteva incombere sull'ente previdenziale.

Infine, deduce che sia gli accertamenti sintetici che quelli analitici - induttivi si fondano su presunzioni che deve essere il contribuente a superare fornendo la prova contraria, come peraltro più volte chiarito in sede giurisprudenziale.

Tanto premesso, l'appello è fondato.

Va premesso che Miconi Riccardo ha impugnato l'avviso di addebito per il seguente unico motivo: l'avviso di accertamento n. RJY01T300650, emesso e notificato dall'Agenzia delle Entrate in data 22.6.2010 era stato impugnato davanti alla competente commissione tributaria e nelle more del giudizio esso opponente aveva definito la lite fiscale ai sensi dell'art. 39, comma 12, del d.l. 98/2011, convertito in legge 111/2011, pagando la somma quantificata dall'Agenzia delle Entrate, con la conseguenza che, avendo esso ricorrente pedissequamente adempiuto a tutte le condizioni previste dalla citata normativa, l'avviso di addebito doveva ritenersi "travolto" e archiviato.

Tanto chiarito, le argomentazioni del Tribunale, come sopra sinteticamente riassunte, non sono affatto condivise da questo collegio per



le ragioni che seguono.

Il potere di accertamento del reddito, sia a fini fiscali che previdenziali, è attribuito in via esclusiva all'Agenzia delle Entrate in virtù delle previsioni contenute nei decreti legislativi numeri 241 e 462 del 1997 ed infatti la notifica del verbale di accertamento fiscale è idonea ad interrompere la prescrizione dell'obbligazione contributiva (cfr.Cass. (cfr. Cass. 4388/2018, Cass. n. 13463/2017 e Cass. n. 17769/2015).

L'ente previdenziale è privo del potere di accertamento sul reddito e si limita al recupero dei contributi a percentuale, accertati e calcolati nel loro ammontare dall'Agenzia delle Entrate, in caso di omesso spontaneo adempimento ovvero di impugnazione del verbale di accertamento davanti alla commissione provinciale territorialmente competente.

Ma l'avviso di addebito deve essere impugnato davanti al giudice del lavoro, non avendo previsto il legislatore del 1997 alcuna deroga in punto di giurisdizione (cfr., da ultimo, Cass. SS.UU. n. 19523/2018).

Senonchè, l'obbligazione contributiva viene meno in caso di annullamento totale dell'accertamento unificato da parte del giudice tributario.

La debenza e la misura dei contributi a percentuale o sopra il minimale rimane invece confermata se l'impugnazione avverso l'avviso di accertamento viene respinta.

Ancora, l'obbligazione contributiva può subire una riduzione, non solo in caso di accoglimento parziale del ricorso avverso l'avviso di accertamento, ma anche in virtù della rideterminazione consensuale del reddito in sede di accertamento con adesione, ex art. ex art. 2, comma 3 del decreto legislativo n. 218/97; mediazione obbligatoria ex art. 17 bis, comma 8, del d.p.r. 602/73; conciliazione giudiziale ex art. 46 del decreto legislativo n. 546/92, tutte ipotesi in cui è espressamente prevista dal legislatore la refluenza di tale rideterminazione sulla misura dei contributi



previdenziali.

Ulteriori conferme della diretta incidenza delle vicende dell'obbligazione tributaria su quella previdenziale si rinvencono nella ritenuta applicabilità dell'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 46/99 in caso di impugnazione dell'avviso di accertamento davanti al giudice tributario (cfr. Cass. sez. Lav. n. 8379/2014).

Ritiene questo collegio che proprio l'interferenza tra rapporto tributario e rapporto previdenziale, da un lato, e l'assenza di deroghe in punto di riparto di giurisdizione, dall'altro, porti a concludere che l'A.G.O. abbia giurisdizione solo sugli aspetti dell'obbligazione contributiva che non attengono alla determinazione della base imponibile – materia attribuita alla giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie – ossia, per esempio, laddove l'opponente denunci errori di calcolo dei contributi o delle sanzioni, ovvero contesti l'aliquota applicata o eccepisca fatti impeditivi o estintivi (decadenza, prescrizione, ecc.) della pretesa contributiva ovvero ancora la violazione dell'art. 24, terzo comma, del decreto legislativo n. 46/99 (ipotesi quest'ultima applicabile *ratione temporis* al periodo antecedente l'entrata in vigore dell'art. 30 del d.l. 78/2010, che ha introdotto l'istituto dell'avviso di addebito in sostituzione dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento).

In altre parole, i motivi di opposizione all'avviso di addebito ex art. 30 del d.l. 78/2010, convertito in legge n.122/2010, non dovrebbero riguardare l'entità della base imponibile, stante che il relativo potere accertativo è demandato in via esclusiva all'Agenzia delle Entrate, con la conseguenza che, se l'opponente deduce la non definitività dell'accertamento tributario, dovrebbe trovare applicazione l'istituto della sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c..

Ed invero, il complesso di norme sopra citate evidenzia che l'esistenza e la misura dell'obbligazione tributaria condiziona l'esistenza e la misura



dell'obbligazione contributiva, a prescindere dalla non coincidenza tra titolare del credito e titolare del potere di accertamento e, in sede processuale, dalla diversità delle parti processuali, con conseguente possibilità, a parere del collegio, di opporre il giudicato all'ente previdenziale rimasto estraneo al giudizio tributario.

Passando ora ad affrontare il tema delle conseguenze della definizione della lite tributaria ex art. 39, comma 12 del d.l. 98/2011 sui giudizi pendenti davanti all'A.G.O. aventi ad oggetto gli avvisi di addebito, va premesso che il legislatore, al dichiarato fine di ridurre il numero dei giudizi pendenti davanti alle commissioni tributarie, ha attribuito ai ricorrenti la facoltà di avanzare domanda di definizione della lite fiscale pendente mediante il pagamento di una percentuale variabile (10, 30 o 50 per cento) delle maggiori imposte accertate, a seconda dello stato del processo e dell'esistenza di una sentenza favorevole al contribuente, senza nulla disporre in merito ai contributi previdenziali.

La comunicazione degli Uffici, cui spetta il potere di controllo della regolarità delle istanze, stante il disposto del comma 8 dell'art. 16 della legge n. 289/2002, cui rinvia l'art. 39, comma 12 cit., determina l'estinzione del giudizio tributario per cessata materia del contendere, rientrando la fattispecie a pieno titolo nelle previsioni dell'art. 46 del decreto legislativo n. 546/92, che contempla appunto, fra l'altro, i casi di regolarizzazione.

Non si tratta tuttavia di una transazione, sia perché non vi è alcuna rideterminazione del reddito imponibile, come avviene in caso di accordo tra Agenzia delle Entrate e contribuente in sede di accertamento con adesione, mediazione obbligatoria o conciliazione ex art. 46 del decreto legislativo n. 546/92, sia perché non vi è alcuna discrezionalità in capo all'amministrazione finanziaria, che deve limitarsi a verificare se la lite è "definibile" in relazione all'importo dell'imposta accertata e se la



percentuale che il contribuente intende pagare è quella corretta (10%, 30% o 50%).

Trattasi dunque di una mera riduzione dell'importo dell'imposta già calcolata sul reddito imponibile accertato nell'avviso di accertamento, a fini meramente deflattivi del contenzioso. Il contribuente rinuncia all'impugnazione del verbale di accertamento in cambio di uno "sconto" sull'imposta dovuta, ben consapevole che nel verbale di accertamento unificato sono stati calcolati anche i contributi previdenziali a percentuale e che il legislatore non ha esteso l'istituto alle liti aventi ad oggetto le opposizioni ad avviso di addebito, né previsto l'estinzione o la riduzione dell'importo dei contributi previdenziali.

La definizione della lite tributaria pendente non può pertanto avere alcuna refluenza sulla posizione contributiva, che rimane ancorata al reddito imponibile accertato nell'avviso di accertamento, posto che il contribuente ha appunto rinunciato a coltivare il giudizio che avrebbe potuto condurre al suo annullamento totale o parziale.

In altre parole, la definizione ex art. 39, comma 12, così come quella di cui all'art. 16 della legge 298/2002, ha solo l'effetto di elidere la *res litigiosa* davanti alle commissioni tributarie e non configura una *transazione* o di una *novazione*, giacché manca l'origine bilaterale e volontaria tipica della materia contrattuale.

Né può ritenersi integrata un'ipotesi di caducazione automatica dell'avviso di accertamento, dovendosi al contrario concludere che l'accertamento è diventato definitivo per ciò che riguarda l'aspetto contributivo, non avendo il legislatore, diversamente dai casi sopra esaminati, inteso estendere gli effetti della procedura deflattiva alla posizione contributiva.

Ma anche a voler ritenere che la giurisdizione del giudice ordinario si sovrapponga a quella del giudice tributario in punto di accertamento della



base imponibile sulla quale calcolare i contributi previdenziali e che l'ente previdenziale, creditore in senso sostanziale, sia tenuto a dimostrare il presupposto dell'obbligo di pagare i contributi a percentuale o eccedenti il minimale nonostante difetti del potere di accertamento, l'esito del presente giudizio non muterebbe, essendo in ogni caso fondata la doglianza formulata in via subordinata dall'ente appellante con il secondo motivo di appello.

Ed infatti, l'appellato non ha sollevato nel ricorso introduttivo di primo grado alcuna contestazione avverso l'avviso di accertamento sotto il profilo procedurale o sostanziale (né può farlo in questa sede, sussistendo il divieto di cui all'art. 437, secondo comma, c.p.c.), essendosi limitato ad affermare di averlo impugnato davanti alla competente commissione tributaria e di aver definito la lite ai sensi dell'art. 39, comma 12 sopra citato.

Nessun onere probatorio poteva pertanto insorgere in capo all'ente previdenziale, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, fermo restando che, per come fondatamente sostenuto dalla difesa dell'ente appellante, gli accertamenti fiscali ex art. 39 e 41 bis del D.P.R. 600/73 – quale quello in esame (cfr. all. 2 del fascicolo di primo grado del Miconi) - si fondano su elementi probatori presuntivi (studi di settore, redditometro, ecc.) che è onere del contribuente contrastare mediante prova contraria.

In riforma della sentenza impugnata, l'opposizione va dunque rigettata, ogni altra questione assorbita.

Le spese del doppio grado vengono interamente compensate, in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali sulla questione controversa.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:



accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione all'avviso di addebito proposto da Miconi Riccardo;

compensa tra le parti le spese processuali del doppio grado.

Così deciso in Catania, il giorno 22.1.2019, nella camera di Consiglio della sezione Lavoro della Corte d'Appello.

Il Presidente

Dott.ssa Maria Clara Sali

